

I timori dell'industria e dei clienti

di **Federica Pezzatti**

Sono passati quasi otto anni da quando, dalle colonne di «Plus24», si dava notizia della prima sentenza di Parma (la 1107/2010) dove un collegio giudicante aveva consentito il pignoramento di una polizza index linked in quanto si trattava sostanzialmente di un investimento finanziario e non previdenziale. Allora era apparso chiaro a «Plus24» che questa prima “riqualificazione” avrebbe potuto avere un effetto dirompente, anche per quanto attiene il risparmio tradito. In questi anni i Tribunali hanno continuato ad operare a macchia di leopardo anche in relazione alle polizze in esame, spesso sottoscritte da clienti vittime delle polizze Lehman.

Nel 2012 è intervenuta la Cassazione, confermando che se una polizza non prevede la garanzia del capitale è un investimento finanziario e vanno seguite le regole del Tuf e i regolamenti Consob. L'ordinanza 10333/2018 dunque, su questo punto, non ha un grande impatto. Tanto più che dal 2006 il Decreto Pinza ha riformato il Tuf, riconoscendo per legge la natura finanziaria delle polizze Vita appartenenti al Ramo III (unit e index). «Tale norma ha fatto da apripista in Europa a un trend che ha poi portato all'emanazione dell'Idd, nell'assoggettare tali polizze alle regole di condotta finanziarie – come spiega in un comunicato anche l'Aipb (associazione italiana private banking) – senza per questo disdire la loro natura di polizze assicurative». Tuttavia, poiché l'ordinanza giunge in un momento delicato, in cui l'industria punta su prodotti finanziari (unit linked) in sostituzione dei vecchi prodotti garantiti e dunque esclusi da eventuali riqualificazioni, la pubblicazione delle notizie su una singola polizza, seppure risalente ad un'altra «era» ha destato comunque molto nervosismo. Il timore è focalizzato sull'eventuale idea dell'amministrazione finanziaria di riqualificazione dello strumento. Un'attività che del resto negli ultimi anni è stata già realizzata in singoli casi d'interposizione fittizia e su ipotesi precisi di elusione - evasione su polizze riconducibili al rientro dei capitali. «La Cassazione nell'ordinanza 10.333, non tocca neppure incidentalmente i temi correlati della valenza delle polizze ai sensi dell'articolo 1923 del codice civile», specifica l'Aipb, anch'essa presa d'assalto dagli associati in cerca di chiarezza.